



COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO

Provincia di teramo

ORDINANZA REGISTRO GENERALE DELLE ORDINANZE

Ordinanza n°

184

07/12/2016

OGGETTO:

SISMA 2016 - ORDINANZA DI INAGIBILITA'

IL SINDACO

PREMESSO che in data 30/10/2016 alle ore 7,40 circa, un terremoto di magnitudo 6,50 scala Richter e successive scosse di forte intensità, con epicentro strumentale localizzato nel comune di Norcia in provincia di Perugia, ha interessato anche la provincia di Teramo causando danni alle abitazioni e dalle strutture pubbliche e produttive del Comune di Montorio al Vomano;

CONSIDERATO che occorre assicurare la necessaria e urgente rimozione di ogni situazione che determini pericolo per la popolazione, assumendo ogni misura idonea al superamento del contesto emergenziale e per la salvaguardia delle vite umane;

PRESO ATTO che i Tecnici comunali hanno provveduto ad effettuare ulteriori ispezioni sugli immobili, dichiarandoli inagibili;

ATTESO che è stato istituito su questo territorio un Posto di Comando Avanzato dei Vigili del Fuoco (UCL), che ha provveduto a supportare la struttura comunale per la gestione dell'emergenza, anche mediante l'effettuazione di sopralluoghi su abitazioni private, dietro specifica richiesta;

CONSIDERATO che il Comune di Montorio al Vomano ha inteso richiedere l'attivazione di una procedura FAST-Fabbricati per l'Agibilità Sintetica post-Terremoto, per la verifica dell'agibilità post sismica degli edifici privati;

DATO ATTO che sono in corso i sopralluoghi dei tecnici "FAST" sul territorio comunale, dalle cui schede di rilevamento sono emerse molteplici situazioni di criticità, che impongono il divieto di utilizzo dei relativi immobili;

CONSIDERATO che sono intervenute su questo territorio anche delle squadre di agibilitatori, che hanno provveduto a redigere schede AeDES per gli edifici ispezionati, dalle quali sono emerse situazioni di inagibilità;

ATTESO che, date le indicazioni contenute nelle schede di rilevamento, non sono sempre determinabili i detentori di diritti reali sugli immobili;

RITENUTO necessario, onde assicurare la tempestiva conoscenza a chiunque abbia interesse, a qualunque titolo, identificare le situazioni di cui al presente atto attraverso il criterio oggettivo del riferimento agli immobili o a distinte porzioni degli stessi;

RAVVISATA la necessità di inibire formalmente l'utilizzo degli immobili dichiarati inagibili e la conseguente interdizione temporanea all'accesso degli stessi;

CONSIDERATO che si rende necessario, inoltre, porre in essere ogni azione utile al fine di ricondurre la popolazione di questo Comune, colpita dall'evento calamitoso del 30/10/2016, alle normali condizioni di vita, oltre che scongiurare pericoli lungo le vie di fuga;

RITENUTO al fine necessario, per tutto quanto sopra esposto, provvedere nelle forme della pubblicità della notizia mediante affissione all'albo pretorio e pubblicazione a mezzo internet dell'allegato elenco, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le situazioni di inagibilità, per le quali è necessario lo sgombero degli occupanti degli immobili interessati;

DATO ATTO che nell'elenco allegato vengono riportate tutte le situazioni di inagibilità, determinatesi a seguito di ispezione da parte di tecnici comunali, UCL, Tecnici Fast e Agibilitatori DiComaC;

RITENUTO necessario dover distinguere le diverse procedure di verifica, che in alcuni casi risultano propedeutiche tra di loro, mediante la puntuale indicazione di "COC" per le verifiche

effettuate da tecnici comunali e UCL, "FAST" per le verifiche effettuate da tecnici fast e "AeDES" per le verifiche effettuate dagli agibilitatori DiComaC;

CHIARITO che gli immobili riconducibili ai nominativi dell'allegata tabella, alla cui corrispondenza è indicata una delle seguenti diciture, sono da considerarsi inagibili:

§ *COC: inagibile;*

§ *FAST: non utilizzabile – rischio esterno;*

§ *AEDES: B – C – D – E – F(A) – F(B) – F(C) – F(E);*

DATO ATTO che gli immobili riconducibili ai nominativi dell'allegata tabella, alla cui corrispondenza è indicata una delle altre diciture, sono da considerarsi agibili:

ACCERTATO che per i proprietari, per i detentori e per gli usufruttuari degli immobili censiti in questo Comune e dichiarati agibili o con esito "A", come dall'allegato elenco, che verrà di volta in volta aggiornato, si pone la necessità di lasciare entro e non oltre 15 giorni dalla data della presente, i campi di accoglienza, gli alberghi e l'autonoma sistemazione;

RITENUTO al fine necessario, per tutto quanto sopra esposto, provvedere nelle forme della pubblicità della notizia mediante affissione all'albo pretorio e pubblicazione a mezzo internet dell'elenco contenente le situazioni così come appresso distinto:

§ Allegato A: Esiti di sopralluogo - da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto;

ATTESO che si provvederà a modificare con ulteriore aggiornato elenco le inagibilità che si dovessero ravvisare a seguito di successivi accertamenti tecnici;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATA la legge 241/90;

DICHIARA

L'inagibilità degli immobili siti in codesto Comune di cui all'allegato elenco inibendone l'utilizzo sino al perdurare delle condizioni rilevate;

ORDINA

Per i motivi espressi in premessa:

1. **LO SGOMBERO** degli immobili dichiarati inagibili, come indicati nelle premesse, di cui all'allegato elenco alla presente Ordinanza e la conseguente interdizione temporanea all'accesso degli stessi;
2. **CHE I RELATIVI PROPRIETARI PROCEDANO**, compatibilmente con la contingente situazione di emergenza, ad un intervento di ripristino delle condizioni di stabilità dei locali stessi, riconducendo l'edificio alle norme di sicurezza;
3. **CHE GLI STESSI PROPRIETARI**, o detentori di diritti sugli immobili interessati inagibili, procedano all'interruzione della fornitura del Gas metano, tramite le società di vendita, facendo specificare nelle *note* "causa sisma";
4. **IL RIENTRO IMMEDIATO**, comunque entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza, nelle abitazioni censite in questo Comune dichiarate agibili, ovvero con esito "A", come da elenco allegato, per tutti coloro, quali proprietari, detentori, usufruttuari, venendo meno il diritto a godere dell'eventuale ospitalità gratuita nei campi d'accoglienza, alberghi e autonoma sistemazione, significando che la suddetta dichiarazione non sostituisce l'obbligo della ditta proprietaria ad ottenere tutti i requisiti di legge necessari al certificato di agibilità, di cui all'art. 24 del D.P.R. 380/2001 nel testo in vigore, qualora l'immobile di che trattasi non ne

sia in possesso;

5. **DI INTEGRARE O MODIFICARE** con ulteriori aggiornati elenchi le inagibilità che dovessero ravvisarsi a seguito di eventuali e successivi accertamenti tecnici, provvedendo nel caso alla pubblicità con le medesime forme di cui alla presente ordinanza;
6. **CHE COPIA DELLA PRESENTE ORDINANZA** venga affissa all'Albo Pretorio Telematico del Comune;

È FATTO OBBLIGO

ai detentori di diritti reali a titolo principale degli edifici classificati B o C dalle squadre di agibilitatori DiComaC, di cui all'allegato elenco della presente Ordinanza, sotto la voce "AeDES", di ritirare presso la sede COC il modulo GP1, recante "Provvedimenti urgenti e/o agibilità parziali per edifici pubblici, privati e chiese".

DISPONE

- a. che copia del presente verrà trasmessa al Comando dei Vigili Urbani, al Comando Stazione Carabinieri e alla Prefettura;
- b. che copia della presente Ordinanza venga trasmessa alla Ziretegas.
- c. che copia della presente Ordinanza venga trasmessa all'Area Amministrativa per la notifica ai soggetti interessati ricompresi nella colonna "AeDES";

Sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, i Vigili Urbani e le Forze dell'Ordine.

La presente ordinanza si intende automaticamente revocata, a seguito del ripristino delle condizioni di AGIBILITA' dei locali interessati.

Contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno far ricorso al TAR Abruzzo entro 60 giorni ed entro 120 giorni al Capo dello Stato, termini tutti decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento o della piena conoscenza dello stesso.

Di pubblicizzare la presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Telematico di questo Comune.

AVVERTE

- § che l'inottemperanza all'ordine verrà perseguita a norma dell'art. 650 del Codice Penale e punita con sanzione amministrativa prevista per Legge;
- § che qualsiasi danno nei confronti di terzi, derivante dalla suesposta situazione, sarà ascrivibile esclusivamente ai soggetti titolari degli immobili interessati dal presente provvedimento, per le rispettive competenze;

Dalla Residenza Municipale, li 07/12/2016

IL SINDACO
Dr. Giovanni DI CENTA